



# **LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

**41° EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022**

## **IL CONTROLLO DI AUTOFFICINA O AUTODEMOLITORE ABUSIVO**

ROSA BERTUZZI

### **SESSIONE**

**AS2 - POLIZIA AMBIENTALE: COSA FARE, COME FARE**

**15/09/2022 – 9.30-13.00**

# **RELAZIONE CONVEGNO MAGGIOLI RICCIONE**

**DEL 15 SETTEMBRE 2022, area ambiente,**

**Il controllo di autofficina o autodemolitore abusivo**

**di Avv. Rosa Bertuzzi**

## **1. L'attività di autoriparazione. Normativa di riferimento**

Nell'ambito delle attività di autofficina o autoriparazione rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi. Questa è la definizione normativa data dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 122. Secondo tale normativa restano escluse dall'attività di autoriparazione il commercio di veicoli e le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio motore e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

All'interno dell'attività possono essere individuate tre macro categorie di interventi sui veicoli, a seconda del tipo di riparazione effettuata e delle componenti coinvolte. Parliamo infatti di meccatronica, carrozzeria e gommista.

Per poter eseguire tali attività l'impresa interessata deve essere in possesso di una regolare iscrizione alla Camera di commercio. In tal senso dispone il disposto normativo dell'articolo 10 del D.P.R. 14.12.1999, n. 558. Tale norma prevede che le imprese che intendano esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla citata Legge 122 del 1992, anche come attività di carattere meramente accessorio o strumentale ed anche nell'ipotesi in cui l'autoriparazione sia per uso esclusivo interno all'azienda, debbano presentare una apposita denuncia di inizio attività (D.I.A.), con la quale dichiarino il possesso dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 7 della L. 122/1992. Si tratta dei requisiti previsti per il soggetto preposto alla gestione tecnica della attività.

Tali requisiti si differenziano in requisiti di natura personale, che devono essere posseduti dal gestore tecnico congiuntamente, e requisiti di natura tecnico-professionale, che possono

essere posseduti dal medesimo gestore anche alternativamente. Tra i primi ricorrono: possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea oppure di uno stato in cui si applichi la condizione di reciprocità; mancanza di condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione o ripristino di veicoli. Tra i secondi rientrano: esercizio, nell'arco dei cinque anni precedenti, dell'attività di autoriparazione nel settore come operaio qualificato per almeno tre anni (il termine è ridotto ad almeno 1 anno se l'interessato ha conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale); maturata frequenza, con esito positivo, di un apposito corso regionale teorico e pratico di qualificazione seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato; avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea nelle materie tecniche attinenti all'attività.

E' bene precisare che, in caso di impresa esercente attività di autoriparazione in più unità locali, per ciascuna di esse deve essere dimostrato, nella relativa D.I.A. che la gestione tecnica è affidata a soggetto in possesso dei requisiti sopra citati.

Una volta presentata la Denuncia di Inizio attività, l'impresa interessata viene iscritta al Registro delle imprese nella apposita sezione, con la precisazione della categoria specifica di riferimento (meccatronica, carrozzeria o gommista). Tale iscrizione, ai sensi del citato D.P.R. 558/1999, costituisce il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività

## **2. L'attività di autodemolitore. Normativa di riferimento**

L'attività di autodemolitore rientra nella più ampia categoria di attività professionali aventi ad oggetto la gestione di determinate tipologie di rifiuti. In questo caso occorre individuare, tra le normative di riferimento, sia la Parte Quarta del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) sia il Decreto Legislativo 209/2003 avente ad oggetto la specifica materia della gestione dei veicoli fuori uso.

Occorre tenere a mente che un veicolo 'fuori uso' è un veicolo a fine vita, il quale viene considerato come rifiuto ai sensi e per gli effetti della normativa ambientale. Ciò comporta, in prima battuta, il fatto che l'autodemolitore dovrà necessariamente dotarsi, per l'esercizio della propria professione, di una specifica autorizzazione per la gestione (trasporto, raccolta, recupero o smaltimento) dei rifiuti costituiti dalle varie componenti a fine vita dei veicoli fuori uso (motori, serbatoi, oli esausti, ecc...). Tale autorizzazione viene rilasciata dalla Pubblica Amministrazione competente (Provincia o Regione, a seconda delle realtà territoriali), al soggetto che intende iniziare l'attività nelle forme previste dall'articolo 208

del Testo Unico Ambientale (che prevede l'instaurazione di una Conferenza di servizi e di una approfondita istruttoria tecnica che esamini attentamente i requisiti e le circostanze del caso concreto). L'autorizzazione contiene, in particolare, il quantitativo massimo di veicoli fuori uso trattabili annualmente, il numero massimo di carcasse di veicoli che possono essere ammassate le une sulle altre, le specifiche tipologie di rifiuti trattabili nell'impianto (i veicoli fuori uso e i loro componenti sono classificati, solitamente, a seconda dello stato in cui si trovano, con codice E.E.R. 16.01 e relative sottocategorie quali, ad esempio: 16.01.03 per gli pneumatici fuori uso) le operazioni di recupero (indicate con le sigle da R1 a R12 nell'allegato C alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale) o di smaltimento (indicate con le sigle da D1 a D15 nell'allegato B alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale), che il singolo operatore può effettuare. Tale autorizzazione ha durata decennale e può essere rinnovata. Il soggetto che ottiene il rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esercitare la propria attività nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, nonché delle prescrizioni di carattere generale racchiuse nelle norme di settore.

Al soggetto che esegue l'attività di autodemolitore sono imposti precisi obblighi sulle operazioni di smontaggio e pulizia da eseguire sui singoli componenti dei veicoli fuori uso, dettagliatamente indicate sia in autorizzazione che nell'allegato I del decreto legislativo 209, così come una serie di linee tecniche per l'organizzazione degli spazi, contenute nel medesimo allegato.

### **3. Aspetti sanzionatori e controlli da parte dell'autorità**

L'oggetto della presente illustrazione è incentrato sul tema della 'abusività' delle attività di autoriparazione ed autodemolizione, per questo motivo gli aspetti sanzionatori da affrontare nel caso specifico riguardano, in buona sostanza, le circostanze in cui, nell'uno o nell'altro caso, manchi il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, vale a dire l'iscrizione al Registro per le imprese per le attività di autoriparazione oppure l'autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) per le attività di autodemolitore.

Nel primo caso occorre fare riferimento all'articolo 10, comma 2, Legge 122/1992, il quale dispone che *“L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta al registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,57 ad euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”*. Si tratta, a ben vedere, di una ipotesi di illecito amministrativo, per il quale il legislatore ha previsto, da un lato, una

sanzione pecuniaria per il trasgressore e, dall'altro, la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature utilizzate per l'attività abusiva. Nel caso di specie troveranno, pertanto, applicazione i principi di ordine generale previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare richiamo alle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, relative al sequestro amministrativo delle attrezzature destinate ad essere poi confiscate con l'ordinanza ingiunzione.

Per questa ipotesi sanzionatoria la citata legge 122/1992 demanda alle Province ed ai Comuni il potere-dovere di vigilare sul rispetto delle norme richiamate, con conseguente aggravio sulle Forze di Polizia locali dei relativi adempimenti accertativi e sanzionatori.

Nel secondo caso, invece, relativo alla mancanza dell'autorizzazione unica ex art. 208 Testo Unico Ambientale da parte dell'impresa che esercita attività di autodemolizione, occorre fare riferimento all'articolo 256, comma 1, del medesimo testo unico, il quale dispone che *“chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”*

In questo caso, poiché si versa in una situazione di gestione abusiva di materiali che costituiscono un rifiuto, il legislatore ha voluto tutelare il bene giuridico 'ambiente' con maggiore efficacia, prevedendo, diversamente dalla prima ipotesi, una fattispecie di violazione penalmente rilevante, punita con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda. Occorre tenere presente che, solitamente, i veicoli fuori uso, proprio per le sostanze contenute all'interno dei propri componenti, quali oli, liquidi di vario genere, residui di combustibili, sono classificati come rifiuti pericolosi e, pertanto, soggiacciono alla sanzione più grave. Si tratta di una ipotesi contravvenzionale punita indistintamente a titolo di dolo e di colpa. Trattandosi di una fattispecie penale, gli operatori in forza alle Polizie locali o provinciali di riferimento dovranno agire in qualità di agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria e avranno i poteri –e i doveri- previsti dal Codice di Procedura Penale.

#### 4. I controlli dell'autorità

Come sopra accennato, nell'ipotesi di attività di autoriparazione e di autodemolizione senza titolo abilitativo (e quindi abusiva) troveranno applicazione due distinte sanzioni, una penale ed una amministrativa, le quali si svilupperanno su due distinti procedimenti (uno penale, dinnanzi all'autorità giudiziaria, l'altro amministrativo, dinnanzi all'autorità amministrativa) salva l'ipotesi di 'connessione obiettiva con un reato' prevista dall'articolo 24 della Legge 689/1981 a cui si rinvia.

In entrambi i casi, comunque, compito dell'autorità incaricata di vigilare sul rispetto della normativa ambientale sarà quello di identificare fatti, comportamenti, cose che possono integrare i presupposti di una attività abusiva. A tal fine la giurisprudenza nel corso degli anni si è pronunciata in diverse occasioni in merito alle risultanze delle indagini che possano provare con sufficiente grado di certezza, la sussistenza dell'illecito di gestione abusiva di attività di autoriparazione. Così ad esempio, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 28.07.2020 ha ritenuto che *“Costituiscono elementi idonei a comprovare l'esercizio di un'attività di autoriparazione il rinvenimento, nel garage annesso all'abitazione di proprietà del [trasgressore n.d.r.] di attrezzature quali un compressore, un tavolo da lavoro, due casse contenenti bulloni, dadi, un banco scorrevole contenente 2 chiavi, 12 giraviti, 12 pinze, un'asta metallica per smontaggio di pneumatici”*. Ancora, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 novembre 2015, ha ritenuto integrante lo stesso illecito *“il rinvenimento presso l'autocarrozzeria di una serie di attrezzature relative all'attività di autoriparazione di autovetture, quali una saldatrice a filo continuo, un compressore, una bombola di ossigeno, due crick, un banco attrezzi con chiavi, affinatrice, smerigliatrice, trapano, pistola per verniciature, carrello attrezzi”*.

Quanto alla gestione abusiva di attività di autodemolizione, può essere utile, al fine di indirizzare le attività di controllo, ricordare il dettato di una delle ultimissime sentenze sul tema, la n. 3331/2022 della Corte di Cassazione. Tale sentenza definisce due punti essenziali della fattispecie incriminatrice di cui trattasi: il primo, consiste nel fatto che il reato è un reato 'comune' e quindi può essere commesso anche da un soggetto che non svolge alcuna attività imprenditoriale o professionalmente correlata ai rifiuti – recita la sentenza: *“il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dal D.lgs. n. 152 del 2000, art. 256, comma 1, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei*

*rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di attività primaria diversa". Il secondo aspetto consiste nel fatto che il reato in questione è 'istantaneo', ovvero si caratterizza per il fatto che il trasgressore compia anche un solo atto di gestione dei rifiuti (che può essere la cernita, o il deposito, o la raccolta di componenti di veicoli fuori uso), purchè non sia un evento assolutamente occasionale, senza che la condotta debba avere i connotati della sistematicità o dell'organizzazione imprenditoriale. A tal fine, la stessa sentenza precisa che: "Ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero di soggetti coinvolti nell'attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito." Ne consegue che il reato in questione, nell'ipotesi relativa ai rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (autodemolitore abusivo) può essere esercitata anche nel caso in cui, a titolo di esempio, il quantitativo di rifiuti trattati e sottoposti a demolizione corrisponda ad un solo veicolo fuori uso ritirato dal gestore, stante la natura e la tipologia di rifiuti e delle operazioni (smontaggio) effettuate sul mezzo da rottamare, che dimostrano una minima organizzazione dell'attività come descritta dalla giurisprudenza.*

## **IL SOCCORSO STRADALE – SOCCORRITORE e non DEMOLITORE –**

### **Caso di contestazione di violazione alle norme del Testo Unico Ambientale**

### **Estratto della memoria difensiva che ha portato alla archiviazione in sede di INDAGINI PRELIMINARI.**

**PROCURA DELLE REPUBBLICA DI .....\***

**MEMORIA NELL'INTERESSE DI .....**

... attività che opera da molti anni nel settore del recupero, trasporto, deposito e custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo amministrativo e/o sequestro penale adottati dagli Organi Giudiziari e dalle Forze di Polizia che costituiscono vincoli sui veicoli oggetto di violazione.

..... autorizzata dalle competenti Prefetture territoriali ..... deposito e custodia, la quale - all'esito delle procedure di fermo amministrativo o di sequestro penale, dopo l'approvazione dei contratti tipo tra Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio che hanno istituito il c.d. S.I.V.E.S. (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati)- è stata individuata quale Custode-Acquirente ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. 285/1992.

.....proprio nella sua qualità di Custode-Acquirente convenzionato ....., nei casi in cui non sia possibile -da parte degli Organi Giudiziari o dalle Forze di Polizia- affidare il veicolo a soggetti privati, è obbligata al suo recupero, deposito e custodia, impegnandosi altresì all'acquisto del veicolo all'atto della sua confisca da parte dello Stato.

Per svolgere la propria attività la Società dispone pertanto di diverse aree, preventivamente autorizzate dagli organi competenti a seguito di apposita valutazione dei requisiti morali e tecnici in capo al custode, dedicate al ricovero dei veicoli nel periodo di espletamento delle varie procedure di vincolo alle quali i mezzi sono sottoposti.

Orbene, a seguito di verifiche operate ..... è scaturito il procedimento iscritto al R.G. XXX della Procura della Repubblica di .....

Siffatta prescrizione appare tuttavia in contrasto rispetto al quadro normativo vigente e in contrasto rispetto al reale stato autorizzatorio dell'impianto della Società.

## 2. L'ERRATA PRESCRIZIONE IMPARTITA .....

La prescrizione risulta illegittima laddove si fonda -da un lato- su presupposti fattuali errati e -dall'altro- su un'erronea e parziale ricostruzione del quadro normativo richiamato, limitandosi a richiamare gli artt. 113 e 137 del d.lgs. 152/2006 e il "Piano Regionale delle Acque" della Regione ....., ma omettendo di considerare ulteriori e dirimenti disposizioni normative dalle quali emerge -come si vedrà- la perfetta legittimità dell'operato .....

Gli Organi accertatori hanno illegittimamente indicato che *"...è stata ravvisata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113 c. 3<sup>1</sup>, e 137 c. 9<sup>2</sup> del D.Lvo 152/2006 per non aver ottemperato alle*

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 richiamato, "1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;  
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

disposizioni dell'art. 24 c. 1 dell'allegato tecnico del Piano regionale delle Acque adottato con deliberazione di Giunta Regionale .....per aver omesso di realizzare, sull'area di circa ..... mq, tra l'altro non autorizzata, ove erano depositate circa 2.400 veicoli in custodia giudiziaria, anche incidentati ed in evidente stato di deterioramento, una pavimentazione dotata di impianto idoneo alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia", pur al contempo indicando che "salvo diversa valutazione dell'A.G., la violazione accertata non avrebbe cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto, allo scopo di eliminare la contravvenzione, s'impartisce la seguente prescrizione [i.e. la prescrizione sopra indicata]".

Orbene, proprio l'esame dell'assunto degli operatori dei NOE appare di fondamentale rilevanza per affermare l'inesattezza del medesimo.

### **3. LA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE AI DEPOSITI GIUDIZIARI DI VEICOLI .....LE INTERPRETAZIONI TECNICHE E GIURISPRUDENZIALI**

La contestazione mossa ..... riguarda, in particolare, la corretta gestione delle acque di prima pioggia che interessano le aree adibite a deposito di veicoli.

**3.1.** A tal riguardo, l'art. 113 (rubricato "Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia") del d.lgs. n. 152/2006 (cd. T.U. ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza ad emanare prescrizioni per il corretto trattamento delle acque di prima pioggia interessanti le attività svolte in ambito regionale.

La Regione .....

- ✓ "1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 152/2006, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti,

---

**3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici**".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'137 del d.lgs. n. 152/2006 ("Sanzioni penali"): "Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro...

Comma 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1".

Ne risulta dunque che spetta alle Regioni disporre quando le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate e trattate in impianti di depurazione nel caso in cui possono arrecare un pregiudizio ambientale, **stabilendo i confini di siffatto obbligo e le eventuali esenzioni applicabili**.

*ecc..... devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.*

*2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

*3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque".*

.....

E' dunque evidente come la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia siano prescritti dal legislatore nazionale e regionale **in riferimento a determinate attività, nella misura in cui da esse potrebbe effettivamente derivare una compromissione delle matrici ambientali**, come emerge chiaramente dalla lettura del punto 5. appena menzionato ("*... può costituire fattore di inquinamento*") e dallo stesso art. 113 del d.lgs. 152/2006 (il quale richiama un "*...rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*").

Tale è il caso di veicoli incidentati, laddove, in ragione del danneggiamento subito, potrebbe determinarsi una concreta perdita di liquidi tale da arrecare una compromissione alle matrici ambientali (si pensi alle ipotesi di danni al radiatore o ai circuiti meccanici interni).

**3.2.** A seguito delle richiamate disposizioni, altri organi competenti alla valutazione dei requisiti tecnici dei depositi giudiziari hanno emanato chiarimenti in merito all'art. 24 del PTAR.

In particolare, ..... ha previsto una specifica esenzione dall'obbligo di impermeabilizzare i piazzali in cui sono collocati veicoli incidentati o danneggiati e di predisporre un impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Nello specifico, ha stabilito che:

- ✓ "*In attuazione dell'art. 24 del PTAR, l'obbligo di impermeabilizzazione, raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, si estende necessariamente ai piazzali dove stazionano mezzi incidentati o danneggiati; ...omissis... detti mezzi possono essere collocati in piazzale esterno adeguato conformemente alle disposizioni del PTAR **oppure presso un apposita area coperta, destinata a tale scopo, munita di fondo impermeabile e dei dovuti accorgimenti per la raccolta dei rifiuti liquidi accidentalmente sversati**; in quest'ultimo caso l'autorizzazione dovrà prevedere, per la verifica delle perdite e la raccolta degli eventuali liquidi, un tempo di stazionamento del veicolo in detta area di almeno 48 ore, che decorreranno dalla presa in carico del veicolo, risultante dal*

*verbale sottoscritto dalla Forze dell'Ordine e dagli atti dell'azienda; trascorso tale tempo di permanenza nell'area predisposta e dimensionata in modo da garantire l'osservanza della massima cautela rispetto ai veicoli in stazionamento, quelli liberi da liquidi inquinanti residuali, potranno essere trasferiti nell'area dove stazionano gli altri veicoli esente dalle prescrizioni del Piano regionale di Tutela delle Acque*".

**3.3.** In tal senso, peraltro, anche la stessa Prefettura ..... in merito ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo prefettizio delle depositerie giudiziarie di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982 ha ribadito -e così anche per le attuali convenzioni di cui all'ultimo bando in essere- la necessità "...di disporre di area riservata alla custodia dei veicoli incidentati per evitare il rischio di danni ambientali, nel rispetto di tutte le prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela ambientale".

Ciò anche in ossequio a precedenti disposizioni, ormai consolidate, quali la Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale del Demanio, prot. n. 15362 dell'8 marzo 2000, la quale -proprio in riferimento alle caratteristiche delle depositerie convenzionate con il Demanio- ha specificato che "*l'area adibita a depositaria debba essere ricoperta di ghiaia e non di asfalto*", in quanto il mero deposito non è assoggettabile alle previsioni di tutela del piano delle acque <sup>3</sup>.

**3.4.** Sempre nella medesima direzione, poi, risulta dirimente richiamare la sentenza n. 8297 del 12 giugno 2015 (passata in giudicato) del TAR Lazio-Roma, Sez. I, la quale ha fornito dettagliate indicazioni in merito all'ambito applicativo della normativa regionale laziale proprio in ordine ai depositi giudiziari e alla corretta interpretazione circa l'applicazione dell'art. 24 delle norme del PTAR.

Anche nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale, il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri aveva accertato, in riferimento ad una depositaria giudiziaria, che "*numerosi veicoli incidentati risultavano depositati sul nudo terreno, senza alcuna precauzione finalizzata ad impedire la penetrazione dei liquidi inquinanti nel suolo; l'area era sprovvista di impermeabilizzazione, nonché di un sistema di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque e numerosi veicoli erano depositati su due/tre livelli*".

Ebbene, richiamando le disposizioni sopra menzionate ..... **i giudici hanno dichiarato la piena legittimità ambientale e normativa di siffatto deposito**, stante l'assenza dell'obbligo di pavimentazione e di predisporre un impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia laddove i veicoli (pure incidentati) siano stati trattati e liberati da liquidi inquinanti residuali nel rispetto delle previsioni .....

---

<sup>3</sup> Nella circolare indicata, avente ad oggetto "*Veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazione del Codice della Strada - requisiti oggettivi delle depositerie giudiziarie come da ministeriale n. 73620 del 30.6.98*", si legge che "*La scrivente [Ministero delle Finanze- Direzione Centrale del Demanio] ritiene opportuno precisare sulla scheda predetta: 1. che l'area adibita a depositaria debba essere ricoperta di ghiaia e non di asfalto...*".

Pure alla luce di tale sentenza, la quale ben si attaglia al caso in esame, emerge dunque una volta di più l'insussistenza dell'asserita violazione .....

#### **4. LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ..... PER IL DEPOSITO .....**

Ciò chiarito, occorre precisare come la Società, custode giudiziario S.I.V.E.S. (aggiudicatario del relativo servizio come da Decreto della Prefettura di ..... risulti autorizzato all'attività di deposito e custodia all'interno del proprio deposito di ..... in forza dei presenti atti:

- l'area adibita a parcheggio di ampiezza ..... è conforme alla destinazione urbanistica dell'area, come certificato dal Comune .....

La Società è infatti in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (cd. AUA..... in forza della quale l'azienda -e così i propri impianti di lavorazione unitamente ai cicli di lavoro- è stata sottoposta alle necessarie valutazioni ambientali da parte dei competenti organi pubblici chiamati alle verifiche di competenza.

Orbene, proprio in riferimento a detta ultima autorizzazione, si intende segnalare che l'Autorizzazione Unica Ambientale (introdotta con DPR n. 59/2013) costituisce un unico titolo volto a sostituire e raggruppare in esso le altre autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio di un'attività di impresa. Pertanto, in presenza di AUA, le rimanenti autorizzazioni inerenti gli aspetti ambientali di un'installazione produttiva sono superate, stante l'efficacia autorizzatoria omnicomprensiva del titolo unico (cfr. art. 3, c. 5 del DPR n. 59/2013 <sup>4</sup>).

**4.2.** Ulteriormente, si intende evidenziare come le aree messe a disposizione dai custodi giudiziari siano oggetto di costante verifica da parte delle competenti Prefetture, le quali -per mezzo di apposite commissioni tecniche di controllo- accertano l'idoneità degli spazi di deposito, impartendo, se del caso, prescrizioni o limitazioni in ipotesi di riscontrata inadeguatezza delle aree.

#### **5. LE PROCEDURE DI LAVORAZIONE DI ..... - IL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE**

Ebbene, alla luce di quanto sopra il deposito ..... risulta essere pienamente rispettoso della normativa ambientale riguardante la gestione dei veicoli oggetto di custodia.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5 del DPR n. 59/2013, "L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione".

..... pavimentata in cemento e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante n. 22 punti di captazione, costituiti da pozzetti collegati ad un impianto di deputazione delle acque di prima pioggia, funzionate come descritto nella relazione tecnica allegata al progetto di permesso di costruire in atti.

I veicoli raccolti, una volta giunti presso l'impianto ....., vengono tutti dapprima posizionati in un'area di verifica ("l'Area di verifica") prospiciente gli uffici (per l'espletamento delle pratiche amministrative), impermeabilizzata e dotata dei necessari sistemi di raccolta di eventuali liquidi percolanti. In seguito:

- ✓ all'esito delle verifiche sullo stato dei veicoli, i mezzi che hanno subito incidenti e che presentano danni alle parti meccaniche tali da poter ingenerare perdite di liquidi, vengono posizionati nella parte del deposito coincidente con l'Area cementata, per rimanervi per tutto il tempo di custodia. Inoltre, in casi particolari in cui i danni siano tali da richiedere una "messa in sicurezza", il custode provvede all'eliminazione dei liquidi ancora presenti all'interno dei circuiti;
- ✓ al contrario, i veicoli integri e quelli che non hanno subito danni significativi o che presentano danni solamente superficiali alla carrozzeria (dunque tali da non ingenerare alcuna compromissione ambientale), dopo la prima sosta nell'Area di verifica, che solitamente non dura meno di 48 ore, vengono trasferiti nella parte di deposito coincidente con l'Area inghiaata, la quale si estende per circa 23.700 mq all'interno della recinzione della proprietà <sup>5</sup>.

Peraltro, è prassi di ..... posizionare idonei sistemi di sicurezza (quali teli assorbenti) sotto i veicoli particolarmente vetusti, che presentano peggiori condizioni di conservazione o che rimangano per tempi più lunghi in deposito.

Inoltre, il personale addetto verifica periodicamente eventuali perdite di liquidi nell'area adibita a parcheggio e, in ipotesi di sversamenti, i teli assorbenti vengono correttamente smaltiti una volta esaurito il potere assorbente, mediante conferimento ad imprese appositamente autorizzate .....

Così, i veicoli che dovessero risultare non più conformi per lo stazionamento nell'area di parcheggio inghiaata vengono trasferiti nell'area impermeabilizzata per scongiurare pericoli di rilascio indesiderato.

---

<sup>5</sup> A tal riguardo, si precisa che l'unico mezzo non pertinente al reimpiego posizionato nell'Area inghiaata è un furgoncino a cui sono state rimosse le ruote, appositamente bonificato da potenziali liquidi inquinanti, collocato in prossimità di un ingresso secondario dell'Area inghiaata, così da bloccarne l'accesso dall'esterno ed evitare il ripetersi di furti di cui la Società è stata vittima nel corso degli anni.

..... In merito poi alla “*situazione di potenziale pericolo accertata*” evidenziata ....., occorre mettere in luce come tale situazione di pericolo sia materialmente inesistente.

Da un lato, infatti, la Società ha **pienamente adempiuto alle prescrizioni ambientali dettate dalla normativa applicabile** e, dall’altro, ..... evidenziare come “*la violazione accertata non avrebbe cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”.

Peraltro, nessuna disposizione vigente, in campo ambientale, contempla il pericolo di un’ipotetica compromissione ambientale che si fonda su meri elementi soggettivi.

Difatti, i principi generali di cautela e tutela ambientale, contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 o nelle disposizioni speciali di settore, nel dettare i precetti o le procedure alle quali i destinatari devono attenersi, fissano la tutela ritenuta adeguata dal legislatore proprio per mezzo di previsioni normative espresse.

Diversamente, l’adozione di misure “*antiquamento*” che esulano del disposto normativo necessiterebbero di una precisa e motivata istruttoria che accerti lo stato di rischio inconfutabilmente connesso al reale stato di fatto di quanto accertato. Differentemente, infatti, la prescrizione tecnica impartita assumerebbe (come nel caso in esame) i connotati di arbitrarietà proprio perché illogica da un punto di vista ermeneutico, e risulterebbe emessa in difetto di istruttoria e di un’adeguata motivazione (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 22 gennaio 2018, n. 99, il quale richiede, ai fini dell’applicazione del principio di precauzione, che “*la valutazione di tali rischi [i.e. i rischi connessi ad un’attività imprenditoriale] deve essere seria e prudentiale*”).

**6.3.** In merito alla ravvisata violazione dell’art. 137, c. 9 del d.lgs. n. 152/2006, l’organo accertatore nell’indicare le norme che si assumono violate ..... ha individuato il disposto degli artt. 113, c. 3 e 137, c. 9 del citato decreto per non aver ottemperato alle disposizioni dell’art. 24, c. 1 del PTAR su richiamato.

Orbene, come si è già avuto modo di rappresentare, la Società, con le procedure autorizzatorie di SCIA e con il rilascio dell’AUA per gli scarichi, ha regolarmente adempiuto alle previsioni ..... che disciplinano la materia delle acque di prima pioggia, attenendosi, per l’area adibita a parcheggio inghiaiato .....